

XIX legislatura

A.S. 1192:

"Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie"

Ottobre 2024

n. 196



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1192: "Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie"». NL196, ottobre 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Legge annuale di semplificazione normativa</i>)	Articolo 2 (<i>Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe legislative</i>)	Articolo 3 (<i>Normativa di principio</i>)	Articolo 4 (<i>Valutazione di impatto generazionale delle leggi</i>).....	1
Articolo 5 (<i>Disposizioni per la digitalizzazione dell'attività di produzione normativa</i>)	Articolo 6 (<i>Disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali</i>)			2
Capo III Deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente.....				5
Articolo 7 (<i>Delega al Governo in materia di affari esteri e cooperazione internazionale</i>)	Articolo 8 (<i>Delega al Governo in materia di istruzione</i>).....			5
Articolo 9 (<i>Delega al Governo in materia di disabilità</i>)				7
Articolo 10 (<i>Delega al Governo in materia di protezione civile</i>)	Articolo 11 (<i>Delega al Governo in materia di formazione superiore e ricerca</i>)			10
Capo IV Disposizioni finali.....				22
Articolo 12 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....				22

Articolo 1

(Legge annuale di semplificazione normativa)

Articolo 2

(Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe legislative)

Articolo 3

(Normativa di principio)

Articolo 4

(Valutazione di impatto generazionale delle leggi)

L'articolo 1 prevede che il Governo presenti, entro il 30 giugno di ciascun anno, un disegno di legge annuale di semplificazione. La norma va a sostituire quanto già stabilito dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 (che già prevede, entro il 31 maggio di ogni anno, la presentazione un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo), abrogato dal successivo comma 5 della disposizione in esame.

Più in dettaglio, il comma 1 disciplina la procedura di adozione del disegno di legge di semplificazione.

Il comma 2 prevede che, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro per le riforme costituzionali e il Ministro per la pubblica amministrazione acquisiscano dai Ministri competenti proposte di semplificazione normativa, che tengano conto delle eventuali valutazioni di impatto della regolamentazione effettuate. È previsto anche che entro lo stesso termine i medesimi Ministri svolgano consultazioni pubbliche ai fini della raccolta di proposte e suggerimenti di semplificazione normativa, in relazione ai profili di criticità della legislazione vigente in determinate materie.

Il comma 3 disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge annuale di semplificazione.

Il comma 4 prevede la possibilità di adottare decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative e correttive.

Il comma 6 prevede infine che la legge annuale di semplificazione normativa indichi anche le materie di competenza esclusiva dello Stato per le quali il processo di semplificazione, riordino e riassetto sarà completato attraverso l'emanazione, anche contestualmente all'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, di un testo unico delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia.

L'articolo 2, comma 1, alle lettere a)-g), indica i principi e i criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1.

L'articolo 3, al comma 1, dispone che i decreti legislativi previsti dalla legge annuale di semplificazione normativa siano comunque adottati nel rispetto dei principi e i criteri direttivi generali indicati all'articolo 2, ove non espressamente modificati o derogati dalla stessa legge. Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), valgono quali principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Il comma 3 prevede che le disposizioni del disegno di legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001. Sono inoltre fatte salve forme particolari di autonomia attribuite ai sensi della Costituzione.

L'articolo 4 stabilisce che i disegni di legge del Governo siano accompagnati da una analisi preventiva degli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future (Valutazione di impatto generazionale – VIG) da effettuarsi nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione. La VIG è effettuata secondo criteri e modalità individuati con d.p.c.m., entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La VIG è, in ogni caso, necessaria

se il disegno di legge determina effetti significativi di tipo ambientale o sociale, a carico delle generazioni future.

La RT non si sofferma nello specifico sulle disposizioni in esame.

Tuttavia, in linea generale, evidenzia che il meccanismo di base dell'intero disegno di legge è volto a prevedere un sistema permanente di "semplificazione" normativa, che si articola e aggiorna mediante singole leggi annuali di semplificazione.

Sottolinea che sono proprio le predette leggi che dovranno contenere misure specifiche ed eventuali deleghe fondate sui principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 del disegno di legge, e che contestualmente dovranno dare conto dei forti risparmi di spesa attesi e degli eventuali costi di attuazione.

Resta comunque fermo che il valore complessivo del progetto normativo potrà superare il mero saldo finanziario, costituendo le innovazioni previste in tema di semplificazione un fondamentale volano di crescita economica per il Paese, con importanti ricadute sulla libertà economica e d'impresa, sugli investimenti e sull'innovazione tecnica e scientifica e in ultima analisi sulla possibilità di accesso al mondo del lavoro e delle professioni.

Al riguardo, va evidenziato che l'articolo 1 prevede nel procedimento preparatorio del disegno di legge annuale di semplificazione l'acquisizione di eventuali valutazioni di impatto della regolamentazione (VIR) effettuate dai Ministri competenti e lo svolgimento di consultazioni pubbliche da parte del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro della pubblica amministrazione, congiuntamente alle amministrazioni interessate, ai fini della raccolta di proposte e suggerimenti. Sul punto, andrebbe confermato che le attività connesse all'*iter* di preparazione del disegno di legge di semplificazione annuale potranno essere svolte da parte delle Amministrazioni interessate avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

In merito all'articolo 4, che prevede un nuovo strumento nell'ambito dei procedimenti di formazione dei disegni di legge, volto a produrre un'analisi preventiva da parte del Governo anche in merito agli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future (Valutazione di impatto generazionale - VIG), andrebbe confermato che tale analisi potrà trovare attuazione potendo le Amministrazioni interessate avvalersi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 5

(Disposizioni per la digitalizzazione dell'attività di produzione normativa)

Articolo 6

(Disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali)

L'articolo 5 al comma 1 delega il Governo ad adottare entro 18 mesi decreti legislativi recanti la disciplina delle modalità digitali dell'attività di produzione normativa e in particolare della formazione,

sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, adozione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi.

Il comma 2 reca principi e criteri direttivi specifici della delega: a) disciplina dell'attività di produzione normativa secondo modalità digitali in coerenza con il codice dell'amministrazione digitale, in modo da garantire l'efficienza, la speditezza e la sicurezza del procedimento, assicurando l'autenticità e l'integrità degli atti normativi; b) graduale superamento delle procedure e degli adempimenti analogici previsti dalla normativa vigente, inclusa l'apposizione di nastrini e sigilli di cui al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, assicurando comunque l'autenticità e l'integrità degli atti normativi anche nei casi di impossibilità di utilizzo o malfunzionamento degli strumenti digitali; c) individuazione delle modalità digitali di conservazione e di raccolta degli atti normativi.

Il comma 3 prevede la procedura di adozione dei decreti legislativi.

Il comma 4 prevede che con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari vigenti negli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo sono riunite in un regolamento unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

Il comma 5 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

L'articolo 6 concerne l'adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali.

Il comma 1 prevede che nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 5, comma 1, i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottati con modalità digitali nel rispetto delle disposizioni in tema di formazione, trasmissione, sottoscrizione, gestione e conservazione degli atti previste dal codice dell'amministrazione digitale e dalle relative linee guida adottate in attuazione dell'articolo 71 del medesimo codice.

Il comma 2 dispone che la sottoscrizione dei regolamenti di cui al comma 1 con firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di nastrini e sigilli di cui al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, e le altre procedure analogiche previste dalla normativa vigente per assicurare l'autenticità e l'integrità degli stessi.

Il comma 3 dispone che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere dell'Agenzia per l'Italia digitale, sono individuate le modalità di conservazione e raccolta dei regolamenti di cui al comma 1.

Il comma 4 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto previsto dal comma 3.

La RT sull'articolo 5 evidenzia che allo stato non risulta possibile quantificare gli oneri finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi a causa della complessità della materia e della continua evoluzione tecnologica, nonché della connessa variabilità dei costi.

In particolare, rileva che le disposizioni di cui all'articolo in esame interessano molteplici soggetti, coinvolti a vario titolo e in tutte le differenti fasi dell'*iter* legislativo e non risulta prevedibile quale sarà la dotazione strumentale degli attori coinvolti al momento dell'attuazione delle disposizioni previste, anche alla luce degli adempimenti digitali già finanziati che potrebbero realizzarsi nelle more dell'attuazione.

Pertanto, in merito agli aspetti di natura finanziaria, considerate la complessità della materia, la quantità e la diversa natura dei soggetti coinvolti, nonché l'articolazione degli stadi della produzione normativa, non risultano al momento quantificabili gli impatti economici.

Sottolinea, in tal senso, che le scelte che verranno operate in sede di attuazione della delega saranno quindi determinanti per la stima dell'eventuale impatto finanziario della norma.

In conclusione, rileva che conformemente a quanto disposto dall'articolo 12 del disegno di legge in questione, i decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 5 dovranno prevedere la quantificazione e la relativa copertura degli eventuali oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Sull'articolo 6, afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introducono una mera facoltà di adozione dei regolamenti con modalità digitale, in linea con i correnti adempimenti digitali delle amministrazioni già finanziati.

Nel dettaglio, essendo globalmente tali interventi finanziati a normativa vigente (PNRR), e gli strumenti già presenti nell'amministrazione (firme elettroniche, formazione e conservazione documenti informatici), rendere i documenti alla base degli atti normativi nativi digitali muta i processi organizzativi e il *workflow* documentale, ma senza maggiori oneri per la finanza pubblica. In termini più generali, la norma si inserisce nel piano di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana, denominato "Italia digitale 2026"¹, che implica un processo di trasformazione digitale basato su due pilastri principali: l'infrastruttura digitale e l'espansione dei servizi digitali per i cittadini. Di seguito sono riassunti i punti chiave:

1. Infrastruttura Digitale

- Si promuove la migrazione al *cloud* delle amministrazioni per migliorare sicurezza ed efficienza.
- Si incoraggia l'interoperabilità tra gli enti pubblici per semplificare l'accesso alle informazioni.
- Si adotta il principio "*once only*" per evitare richieste duplicate di informazioni ai cittadini.
- Si potenziano le difese di *cybersecurity*.

2. Migrazione al Cloud

- Si è previsto un investimento di 900 milioni di euro per trasformare i *data center* e migrare verso ambienti *cloud*.
- Si fornisce supporto e incentivi per la migrazione, con un *focus* sulle amministrazioni locali.
- Si favorisce l'aggregazione delle PA locali per gestire la transizione al *cloud* in modo efficiente.

3. Dati e Interoperabilità

- Si sono previsti 650 milioni di euro per affrontare il *gap* digitale, migliorando l'interconnessione tra le basi dati delle amministrazioni.
- Si è creata la Piattaforma Digitale Nazionale Dati per garantire l'interoperabilità.

¹ Cfr. <https://innovazione.gov.it/argomenti/italia-digitale-2026/>.

- Si sta finalizzando l'implementazione dello "Sportello Digitale Unico" per uniformare l'accesso ai servizi digitali nell'Unione Europea.

4. Servizi Digitali e Cittadinanza Digitale

- Si sono destinati 2,01 miliardi di euro per migliorare l'esperienza digitale dei cittadini attraverso servizi pubblici.
- Si promuove l'uso di modelli collaudati per la creazione di siti *internet* e la fornitura di servizi digitali.
- Si incoraggia l'adozione di pagamenti digitali e di identità digitale.
- Si sviluppa una piattaforma per le notifiche digitali degli atti pubblici.

5. Cybersecurity

- Si investono 620 milioni di euro per potenziare le difese cibernetiche.
- Si implementa la disciplina del "Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica".
- Si rafforzano presidi di *front-line*, capacità tecniche di valutazione e *audit* continuo, e si aumenta il personale dedicato alla sicurezza cibernetica.

6. Digitalizzazione delle Grandi Amministrazioni Centrali

- Si sono destinati 610 milioni di euro per digitalizzare i processi delle grandi amministrazioni centrali, migliorando l'efficienza dei processi interni e dei servizi pubblici offerti.

Al riguardo, si rileva la potenziale onerosità dell'attuazione della delega di cui all'articolo 5 per la produzione normativa secondo modalità digitali, per cui, pur considerando la complessità della materia e la continua evoluzione tecnologica, nonché la connessa variabilità dei costi rilevata dalla RT, andrebbero forniti almeno primi elementi di valutazione in merito al prevedibile impatto delle misure da adottarsi, indicando i soggetti coinvolti a vario titolo e il grado di adeguatezza delle dotazioni strumentali delle Amministrazioni interessate.

Sull'articolo 6, introducendo una mera facoltà, nulla da osservare.

CAPO III

DELEGHE AL GOVERNO PER LA SEMPLIFICAZIONE, IL RIORDINO E IL RIASSETTO DI DETERMINATE MATERIE DELLA NORMATIVA VIGENTE

Articolo 7

(Delega al Governo in materia di affari esteri e cooperazione internazionale)

Articolo 8

(Delega al Governo in materia di istruzione)

L'articolo 7 al comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti negli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame e dei principi e criteri direttivi specifici indicati alle lettere a)-c). In particolare, nell'attuazione della delega dovrà provvedersi a: a) l'unificazione e razionalizzazione delle discipline settoriali di rango primario

affendenti agli ambiti di competenza del ministero in un testo unico delle disposizioni legislative; b) l'uniformazione della disciplina applicabile in casi simili, al fine di riordinare e semplificare i regimi vigenti e superare irragionevoli disparità di trattamento; c) l'indicazione dei criteri ai quali si attengono i regolamenti previsti dai commi 4 e 5, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il comma 2 prevede la procedura di adozione dei decreti legislativi.

Il comma 3 prevede che il governo possa adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

Il comma 4 prevede che le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, siano riunite in un unico regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (cioè con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta).

Il comma 5, infine, prevede che le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato adottate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1, siano riunite in un unico regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 8 reca una delega al Governo in materia di istruzione. Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative nelle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame, nonché dei principi e criteri direttivi specifici indicati alle lettere a)-e). In particolare, nell'attuazione della delega dovrà provvedersi a : a) unificazione e razionalizzazione delle discipline di rango primario afferenti alle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito in un testo unico delle disposizioni legislative; b) riassetto della normativa in materia di personale scolastico, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e procedure ritenuti non più utili, nonché prevedendo interventi di deflazione del contenzioso in materia; c) riassetto, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione, degli adempimenti amministrativi delle scuole; d) riordino e riassetto degli organi consultivi del Ministero dell'istruzione e del merito nonché razionalizzazione e concentrazione dei poteri di vigilanza sugli enti pubblici del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione; e) fermo restando il principio dell'autonomia scolastica, revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola, in modo da definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizione di funzioni, nonché ridefinendone il rapporto con il ruolo, le competenze e le responsabilità dei dirigenti scolastici, come disciplinati dalla normativa vigente.

Il comma 2 stabilisce la procedura di adozione dei decreti legislativi.

Il comma 3 prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al precedente comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

Il comma 4 dispone che con un unico regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, siano adottate le disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Il comma 5 stabilisce che con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, le disposizioni dei regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1 sono riunite in un regolamento unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

La RT sull'articolo 7 si limita ad affermare che la delega non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Anche sull'articolo 8 assicura che la delega non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione degli articoli 7 e 8, che delegano il Governo alla adozione di uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti nelle materie di competenza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'istruzione e del merito, tenuto conto che la RT ne assicura l'assoluta neutralità d'oneri, nulla da osservare.

Articolo 9

(Delega al Governo in materia di disabilità)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro il 31 marzo 2025, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) coordinamento tra la definizione e l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità ai fini previdenziali e assistenziali, nonché coordinamento del sistema di agevolazioni lavorative in coerenza con le nozioni di condizione di disabilità, necessità e intensità dei sostegni introdotte dal decreto legislativo n. 62 del 2024;
- b) riordino e semplificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, nell'ottica del loro superamento in favore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, e semplificazione degli oneri gravanti sui rappresentanti delle persone interessate dai predetti istituti che ne siano al contempo *caregiver* familiari, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017.

Il comma 2 disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi.

Il comma 3 autorizza il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

Il comma 4 stabilisce che il Governo completa il processo di semplificazione, riordino e riassetto di cui al comma 1 emanando, anche contestualmente all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1, un regolamento recante la raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano le materie di competenza di cui al predetto comma 1, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

La RT premette che con l'attuazione della delega *ex lege* n. 227 del 2021 si sta intervenendo sulle certificazioni di base espressamente previste dalla delega, mentre è rimasta fuori, per esempio, l'attività accertativa ai fini previdenziali (invalidità ordinaria, ecc.). Con una attività di codificazione come quella presente nella delega *de qua*, da eseguirsi in prosieguo del lavoro svolto con la delega del 2021, si andrebbe anche a rendere "dialoganti" le attività accertative assistenziali con quelle previdenziali.

La legge delega n. 227 del 2021 non ha previsto altresì la riforma degli istituti di protezione giuridica, quali l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di

sostegno a tutela dei soggetti fragili, laddove invece occorre intervenire da tempo sugli stessi.

Infatti, pur con gli arresti giurisprudenziali della Corte costituzionale e della Cassazione volte a definire una linea di demarcazione tra l'una e l'altra misura, nella prassi applicativa si è assistito a un utilizzo caotico e a una tendenziale abrogazione di fatto dell'interdizione verso l'utilizzo dell'amministrazione di sostegno che può modularsi anche con interventi di sostegno ad altissima intensità (l'interdizione è continuata ad esistere solo per alcune valutazioni di mera opportunità nel suo utilizzo, come quella di poter rendere la persona con disabilità, se interdetta, istituito nella sostituzione fedecommissaria ex art. 692 cc.).

Tra l'altro, occorre ricordare che, a seguito del confronto che l'Italia ebbe, nel settembre 2016, con il Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità circa lo stato di attuazione in Italia della Convenzione, il Comitato emise una serie di raccomandazioni, tra cui quelle ai numeri 27- 28, di seguito riportate:

27. Il Comitato è preoccupato che continui ad essere attuata la pratica della sostituzione nella presa di decisioni attraverso il meccanismo di sostegno amministrativo "Amministrazione di sostegno";

28. Il Comitato raccomanda di abrogare tutte le leggi che permettono la sostituzione nella presa di decisioni da parte dei tutori legali, compreso il meccanismo dell'amministratore di sostegno, e di emanare a attuare provvedimenti per il sostegno alla presa di decisioni, compresa la formazione dei professionisti che operano nei sistemi giudiziario, sanitaria e sociale.

In quel caso, il Comitato nel ritenere che il meccanismo così come utilizzato anche dell'amministrazione di sostegno, spesso in maniera del tutto distorta, portasse ad una sostituzione *tout court* della persona, si è spinto a chiedere l'eliminazione di tale istituto.

L'Italia avrebbe già dovuto dar seguito a ciò nel maggio 2023 e al momento non ha dovuto ancor dar conto di quanto non fatto in questi anni, solo perché il Comitato Onu è in ritardo nel richiedere *report* circa l'evoluzione sul punto.

Alla luce delle suesposte considerazioni deve escludersi qualsiasi sovrapposibilità delle deleghe.

Relativamente al comma 1, lettera a), la RT osserva che oggi vi è un difficile coordinamento tra l'invalidità civile di tipo assistenziale con l'invalidità ai fini previdenziali.

Infatti, una persona potrebbe essere riconosciuta invalida civile al 100% (detta quindi "inabile") e riconosciuta semmai, a seguito dell'accertamento *ex lege* n. 222 del 1984, invalido ordinario con percentuale più bassa e quindi, per quei fini previdenziali, "non inabile".

Tra l'altro, i due accertamenti competono all'INPS, ma con discipline e commissioni composte in maniera diverse, che quindi oggi determinano una duplicazione delle attività amministrative e dei conseguenti oneri.

Inoltre, appare incongruo che una persona con disabilità, dichiarata invalida civile al 100% con indennità di accompagnamento, da considerare quindi "inabile" ai fini

assistenziali, debba essere sottoposta a nuovo accertamento di “inabilità” per percepire la pensione ai superstiti, in caso di decesso di un suo genitore a cui era fiscalmente a carico.

Si segnala, inoltre, che sino a quest’anno tale accertamento di (ulteriore) “inabilità” era di competenza delle Commissioni del Ministero dell’economia e delle finanze, prima di passare all’INPS.

Anche in tale ultimo caso si assiste, nei passaggi normativi attuali, a un utilizzo del termine “inabilità” a fini assistenziali diverso da quello a fini previdenziali.

Con l’intervento delegato si eviterebbero i vari momenti accertativi sovrapposti tra loro con risparmi di spesa per la finanza pubblica. Inoltre, i cittadini non sarebbero più chiamati a provare in più sedi e in diversi momenti condizioni sanitarie assolutamente gravi ed irreversibili (per esempio, nel caso di una persona allettata).

Con riferimento al passaggio inerente al “coordinamento del sistema di agevolazioni lavorative coerente con la nozione di condizione di disabilità, necessità e intensità dei sostegni introdotte dal decreto legislativo” si chiarisce che questo è volto a coordinare le attuali agevolazioni lavorative con la modifica terminologica del testo dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 introdotta con l’emanando decreto legislativo sulla valutazione di base (attuativo della legge delega n. 227 del 2021), che al posto di “handicap con connotazione di gravità” prevede la “condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo.”

I requisiti sanitari rimangono gli stessi, ossia quelli in cui è “ridotta l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione,” e quindi anche la platea delle persone rientranti in tale ambito non muta.

Però a tale condizione *ex lege* n. 104 del 1992 vengono ricollegate molte agevolazioni lavorative per persone con disabilità e per persone che assistono le prime, nelle cui fonti normative tuttora si fa riferimento ancora a “disabili gravi”, “handicappati con connotazione di gravità” ecc. Con l’entrata in vigore della riforma in materia di disabilità occorre quindi che si creino i giusti richiami nelle norme delle agevolazioni lavorative al nuovo articolo 3 della legge n. 104 del 1992. L’operazione essendo solo di riallineamento terminologico non determina modifiche nell’applicazione delle agevolazioni lavorative già riconosciute a legislazione vigente e quindi la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 1, lettera b), la RT evidenzia che l’articolo 380 del codice civile prevede che “Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare. Il giudice può sottoporre il conto annuale all’esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.” L’attuale norma costringe anche i genitori conviventi di persone con disabilità, che semmai assumano l’incarico di tutore, a dover rendere conto al giudice tutelare di come è stata spesa, in alcuni casi, la sola pensione di invalidità /inabilità, pari a poco più di 300 euro al mese, attraverso la presentazione di scontrini di spesa, che sono peraltro anche difficilmente riconducibili alle persone con disabilità (si pensi ai generi alimentari).

In alcuni casi è necessario prevedere una semplificazione di tale attività di rendiconto, anche per non onerare di decine di migliaia di rendiconti ciascuna cancelleria di volontaria giurisdizione (e quindi, funzionari di cancelleria per la ricezione e giudici togati o non per la validazione). Rimarrebbe ferma la gestione sotto il controllo del giudice tutelare delle aperture e chiusure dei conti, che vanno al di là di un'attività assolutamente di *menàge* domestico, oltre a tutte le attività di rappresentanza e di gestione del patrimonio. Sul punto, sono state avviate interlocuzioni con il Ministero della giustizia per la condivisione di tale esigenza di semplificazione.

Ne deriva che dalla semplificazione degli oneri di rendicontazione nei termini illustrati non deriva alcun maggiore onere a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in relazione al comma 1, lettera a), in ordine alla semplificazione e unificazione dei procedimenti accertativi, alle quali fa cenno la RT in assenza di chiare indicazioni nel dispositivo, anche se non si rinvencono nel testo elementi che suggeriscano la possibilità, nell'attuazione della delega, di introdurre nuovi istituti, di ampliare i benefici esistenti o di applicarli a platee più estese, andrebbe confermato che la nuova procedura, che dovrebbe essere imperniata sul giudizio di un'unica commissione, al fine di evitare duplicazioni onerose per la pubblica amministrazione, manterrà comunque distinti i profili lavorativo-previdenziali da quelli puramente assistenziali, con giudizi separati nel merito.

Nulla da osservare sul comma 1, lettera b), avente natura ordinamentale, e sui restanti commi, di natura procedimentale.

Articolo 10

(Delega al Governo in materia di protezione civile)

Articolo 11

(Delega al Governo in materia di formazione superiore e ricerca)

L'articolo 10 contiene una delega finalizzata alla semplificazione, all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni contenute nel Codice della protezione civile, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in commento, nonché degli specifici principi e i criteri direttivi alle lettere a)-v). In particolare, nell'attuazione della delega si dovrà provvedere a: a) valorizzazione dei seguenti principi fondanti del Servizio nazionale della protezione civile: n. 1) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, promuovendo l'esercizio coordinato delle attività fra i diversi livelli di governo secondo il principio di sussidiarietà e garantendo l'unitarietà dell'ordinamento; n. 2) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, agli enti locali e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, valutando l'opportunità di prevedere ulteriori livelli intermedi, secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza e tenuto conto dell'esigenza di sostenibilità tecnico-economica degli stessi, anche ai fini del ricorso alle risorse disponibili a legislazione vigente; n. 3) partecipazione e responsabilità, in tutte le attività di protezione civile, dei cittadini, singoli e associati, con la consapevolezza dei diritti e dei doveri in materia di protezione civile, delle scelte di prevenzione da compiere e delle misure di autoprotezione da adottare in emergenza, anche mediante le formazioni di natura professionale, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità; n. 4) promozione del valore morale, civile e sociale del volontariato e sostegno delle organizzazioni di volontariato

operanti nel settore della protezione civile, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile; n. 5) partecipazione e collaborazione della comunità scientifica alle attività di protezione civile; b) rafforzamento e ampliamento delle attività di previsione, prevenzione, strutturale e non strutturale, nonché mitigazione dei rischi connessi ad eventi calamitosi naturali o di origine antropica, fermo restando che non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possano determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini; c) consolidamento della centralità della pianificazione ai vari livelli delle attività di protezione civile, promuovendo la condivisione di dati e informazioni da rendere fruibili a tutti i livelli operativi; d) semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio nazionale della protezione civile, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità ritenuti non più utili, distinguendo tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa; e) conservazione in capo all'autorità politica sia delle funzioni di indirizzo politico in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia, nonché di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e di unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, sia del potere di adottare direttive e decreti, nonché di determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale; f) valorizzazione delle funzioni delegate alle province, anche mediante la previsione della disciplina di una funzione di coordinamento delle strutture tecniche, operative e amministrative ad esse afferenti, al fine di assicurare il più efficace concorso al coordinamento delle attività volte al superamento delle situazioni di emergenza; g) conservazione in capo alle autorità territoriali di protezione civile, in base alle previsioni della normativa statale e delle normative concorrenti, delle funzioni di indirizzo politico, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni; h) revisione del perimetro d'intervento del Servizio nazionale della protezione civile sulla base della valutazione della straordinarietà dell'impatto dei relativi eventi, garantendo, in caso di attivazione degli strumenti di protezione civile, coerenza e continuità operativa, funzionale alle effettive esigenze, nelle attività di protezione civile; i) rafforzamento della capacità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenze di rilievo nazionale, mediante: n. 1) revisione e semplificazione delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto legislativo n. 1 del 2018; n. 2) accelerazione delle procedure amministrative e contabili nonché delle procedure amministrative e degli adempimenti relativi al reclutamento del personale di adeguata qualificazione con contratti a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile, allo scopo di favorire la più rapida ripresa delle condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati da eventi calamitosi; n. 3) salva l'ipotesi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite da eventi calamitosi in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture, al ripristino delle funzioni, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, anche mediante l'accelerazione degli interventi strutturali urgenti, strettamente necessari al superamento della fase di emergenza, ivi compresi quelli di prevenzione strutturale di protezione civile, nei limiti delle risorse allo scopo individuate, definendone l'ambito territoriale e temporale di esecuzione, in raccordo con gli strumenti di programmazione e pianificazione ordinari; n. 4) revisione e semplificazione delle procedure amministrative connesse alle misure di sostegno a favore dei soggetti danneggiati; l) valorizzazione della centralità, del ruolo e delle funzioni delle sale operative, delle sale situazioni e dei centri funzionali, in particolare a livello statale e regionale, anche con riferimento alle attività di gestione dei sistemi di allertamento e di allarme

pubblico, al fine di rafforzare l'integrazione tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e lo scambio di informazioni, assicurandone l'efficace trasmissione ai livelli decisionali responsabili; m) potenziamento della capacità di mutuo sostegno tra gli enti locali, anche attraverso la colonna mobile degli enti locali da impiegare, altresì, per il supporto alle attività di continuità amministrativa, in occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale, anche mediante l'efficientamento e la sistematizzazione degli strumenti e la semplificazione e standardizzazione delle procedure previste dalla legislazione vigente; n) formazione e addestramento continuo degli operatori professionisti e volontari in relazione al contesto in cui operano e ai relativi rischi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; o) diffusione della cultura di protezione civile tra la cittadinanza, mediante campagne di sensibilizzazione a partire dalle istituzioni scolastiche; p) rafforzamento della capacità di intervento del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, anche mediante la semplificazione degli adempimenti previsti dagli strumenti amministrativi e gestionali esistenti, l'introduzione di nuove e specifiche modalità di sostegno, la valorizzazione del servizio civile universale nel settore di intervento della protezione civile e la semplificazione delle forme di coordinamento con la disciplina vigente in materia di Terzo settore; q) rafforzamento della capacità di concorso alle attività di protezione civile da parte delle professioni e degli ordini professionali, nella qualità di soggetti concorrenti al Servizio nazionale della protezione civile, mediante definizione di modalità semplificate e specifiche finalizzate a rendere tempestivo ed effettivo tale concorso in occasione di situazioni di emergenza; r) previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme di protezione civile o di settore, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l'effettività delle relative misure e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza, in ragione della gravità dell'evento calamitoso; nonché previsione, a tali fini, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, di trasparenti procedure di verifica delle singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti: n. 1) la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza; n. 2) la gestione degli interventi a tutela del paesaggio, in aree protette, dei siti della rete Natura 2000, e del patrimonio artistico e culturale; n. 3) la realizzazione di strutture temporanee ad uso abitativo ed economico-produttivo finalizzate allo svolgimento di servizi e funzioni pubbliche e ad attività socio-culturali funzionali a sostenere la resilienza delle comunità, regolando anche le fattispecie di rimozione o di eventuale riuso delle strutture medesime; n. 4) la gestione dei dati personali; s) definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile e relative specifiche funzioni e professionalità, anche con riferimento alle attività di gestione dei sistemi di allertamento e di allarme pubblico e di allertamento, di monitoraggio e di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali, nonché in ambito operativo, e alla relativa disciplina e regolamentazione, che tenga conto: n. 1) della soglia di incertezza scientifica e del contesto d'urgenza nei quali vengono effettuate le valutazioni e adottate le decisioni; n. 2) dei principi della « giusta cultura » in base ai quali le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile favoriscono la raccolta e lo scambio delle informazioni relative agli eventi e alle attività di protezione civile per utilizzarle ai fini della migliore organizzazione, gestione del rischio e analisi delle tendenze, anche mediante l'adozione di raccomandazioni o azioni in materia; n. 3) del coinvolgimento, in sede di accertamento dei fatti e di valutazione delle responsabilità, delle componenti tecnico-scientifiche del Servizio nazionale della protezione civile; n. 4) dell'esigenza di graduare la colpa in relazione al fatto che l'operatore abbia o meno contribuito a originare il rischio specifico; n. 5) dell'esistenza e osservanza di protocolli o linee guida di settore, così che l'operatore che si attiene ad essi non risponda per colpa lieve; n. 6) della previsione di fattispecie di estinzione del reato mediante l'adempimento di prescrizioni obbligatorie emanate dall'autorità di vigilanza per le contravvenzioni, contestate all'operatore nell'esercizio delle funzioni, che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno ai beni; t) definizione di ulteriori specifici strumenti per garantire l'effettività della funzione di protezione civile in capo alle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riguardo agli aspetti

organizzativi e relativi alla definizione del ruolo degli operatori, a livello centrale e territoriale e con specifico riferimento alle funzioni correlate all'allertamento del Servizio nazionale, anche tramite l'allineamento delle procedure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale di protezione civile delle componenti del Servizio nazionale a quelle già previste per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nella gestione delle emergenze; u) verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia; v) adeguamento alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali.

Il comma 2 dispone la procedura di adozione dei decreti legislativi.

L'articolo 11 al comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei principi e criteri direttivi specifici ivi indicati alle lettere a)-h): a) riordino e razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e *governance* interna delle università; b) riordino e razionalizzazione delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le procedure di abilitazione scientifica nazionale e di valutazione dei prodotti della ricerca, nonché di mobilità all'interno del sistema nazionale della ricerca; c) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di promozione dell'internazionalizzazione del corpo docente e degli studenti e in favore della attrattività del sistema universitario italiano, con particolare attenzione alle procedure di chiamata diretta dall'estero di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario; d) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario, con particolare riferimento all'individuazione degli obblighi didattici e di ricerca, nonché alle condizioni e alle modalità di svolgimento di attività esterne all'istituzione di appartenenza, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali; e) riordino delle disposizioni relative all'individuazione dei principi generali a tutela dell'autonomia didattica degli atenei, anche al fine di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi; f) riordino e razionalizzazione degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti, con particolare riferimento a coloro che scelgono di intraprendere gli studi universitari in un comune diverso da quello di residenza; g) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con particolare riferimento agli assetti istituzionali, amministrativi e contabili, agli ordinamenti didattici, allo stato giuridico ed economico del personale, all'attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della ricerca, della produzione artistica e scientifica e della didattica, alla qualificazione e al reclutamento del personale docente e non docente, nonché ai sistemi informativi, valorizzando l'autonomia delle istituzioni; h) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento allo stato giuridico ed economico del personale, all'attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della stessa e alla qualificazione e al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e della ricerca, nonché ricognizione e aggiornamento delle attività di vigilanza e di coordinamento strategico delle politiche della ricerca dei Ministeri vigilanti con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

Il comma 2 prevede la procedura di adozione dei decreti delegati.

Il comma 3 prevede la possibilità di adottare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

Il comma 4 demanda a un unico regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L. n. 400/1988, l'adozione delle disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Il comma 5 prevede che con un regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. n. 400/1988, i regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai

decreti legislativi di cui all'articolo in esame sono riuniti in un testo unico, adeguandoli, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

La RT in merito all'articolo 10 afferma che la delega non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le disposizioni di delegazione assumono natura ordinamentale e tendono a un aggiornamento e ad una integrazione del *corpus* normativo vigente in materia di Servizio nazionale della protezione civile, senza imporre lo svolgimento di nuove attività foriere di maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva che tale caratteristica risulta speculare a quanto già contraddistingueva il precedente percorso di delega in materia (legge 16 marzo 2017, n. 30). Infatti, i principi cui dovranno attenersi i decreti legislativi risultano già correntemente presenti e attuati nell'ambito dell'attuale assetto normativo del decreto legislativo n. 1 del 2018 e la presente delega è volta a prevederne un organico aggiornamento e un sistematico adeguamento sulla scorta dell'esperienza operativa concreta maturata nel corso degli anni.

Con riferimento ai criteri di delega che si rivelano anche solo potenzialmente onerosi evidenzia quanto segue.

In relazione alla lettera a), punto 1) (organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale), la disposizione, promuovendo l'esercizio coordinato delle attività fra i diversi livelli di governo secondo il principio di sussidiarietà e garantendo l'unitarietà dell'ordinamento, costituisce già una realtà operativa concreta del Servizio nazionale della protezione civile fin dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con il principio in rassegna è ribadita l'importanza della collaborazione interistituzionale e della distribuzione della competenza tra i vari livelli di governo; valori cui deve ispirarsi anche la presente azione del legislatore delegato, in quanto discendenti dal dettato costituzionale e dal principio di sussidiarietà che attribuisce la materia della protezione civile alla legislazione concorrente. Assicura che dall'attuazione di tale principio non discendono dunque, in concreto, ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla lettera a), punto 2) (attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile), la disposizione riafferma il coinvolgimento nelle funzioni di protezione civile dei differenti livelli di governo e delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale, richiedendo di valutare l'opportunità di prevedere ulteriori livelli intermedi, ove proporzionati e adeguati rispetto agli interessi da realizzare, tenuto conto anche delle esigenze di sostenibilità tecnico-economica. La disposizione, pertanto, da un lato, non impone l'istituzione di livelli intermedi, dall'altro, subordina una tale decisione anche alla esistenza di adeguate disponibilità finanziarie a legislazione vigente, con conseguente mancata emersione di attività necessarie foriere di immediati oneri economici da coprire in sede di delega legislativa.

Con riferimento alla lettera a), punti 3) e 4) (partecipazione e responsabilità dei cittadini, singoli e associati) e 4) (promozione del valore morale, civile e sociale del volontariato e sostegno delle organizzazioni di volontariato), assicura che si tratta di criteri già

presenti nel vigente decreto legislativo n. 1 del 2018 (capo I): in tale sede ne è reiterata l'importanza tra i principi ispiratori dell'aggiornamento del Codice di protezione civile, sempre per evidenziarne la natura fondamentale, non modificabile in sede di esercizio della delega. Anche tale previsione non determina in concreto, quindi, oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.

Con specifico riguardo alla precisazione, contenuta nella lettera a), punto 3), relativa alla consapevolezza dei diritti e dei doveri in materia di protezione civile, delle scelte di prevenzione da compiere e delle misure di autoprotezione da adottare in emergenza, osserva che la partecipazione dei cittadini in relazione alle attività di protezione civile e alle conseguenti misure di autoprotezione costituisce un principio generale già presente nella precedente legge delega n. 30/2017 e nell'attuale Codice di protezione civile (d.lgs. n. 1/2018). Segnala che le relative attività non rivestono carattere di innovatività, essendo già ordinariamente svolte dalle diverse componenti del Servizio nazionale della protezione civile: tali attività, pertanto, anche all'esito dell'esercizio della delega, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Sulla lettera b), che limita le competenze della Protezione civile secondo un criterio negativo (non rientrando nell'azione di protezione civile gli interventi preordinati alla realizzazione di interventi e di opere strutturali e infrastrutturali), permette l'identificazione dei parametri che consentono l'intervento della Protezione civile.

In particolare, si prevede la possibilità di includere nel perimetro di protezione civile anche gli eventi programmati o programmabili, anche di livello nazionale, a condizione, tuttavia, che tali eventi siano idonei a determinare criticità organizzative e limitatamente alle attività di pianificazione e attuazione delle misure organizzative volte alla salvaguardia e all'assistenza alla popolazione, con esclusione, pertanto, di quanto attinente alla realizzazione di interventi e di opere strutturali e infrastrutturali. Si tratta di previsioni che delineano la competenza del Servizio nazionale di protezione civile, il cui concreto esercizio, come accade attualmente, è pur sempre subordinato alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie presenti nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali o degli altri fondi finalizzati allo scopo, da stanziare con apposita delibera del Consiglio dei ministri. La disposizione apporta un'innovazione rispetto alla precedente legge delega n. 30/2017, sulla scorta dell'esperienza operativa concreta a sei anni dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 1/2018. Ciò con particolare riferimento al tema degli "eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative" di cui al c. 3 dell'art. 16 del d. lgs. n. 1/2018, per la cui gestione oggi l'intervento è limitato all'intervento delle sole componenti territoriali. Rileva che con il nuovo principio, in definitiva, ferma restando l'esclusione del Servizio nazionale della protezione civile da quanto attinente alla realizzazione di interventi e di opere strutturali e infrastrutturali, si intende consentire anche l'azione di coordinamento del livello nazionale per eventi di particolare impatto.

Con riferimento alla lettera c), osserva che la disposizione mira a valorizzare l'importanza della pianificazione di protezione civile, favorendo la condivisione di dati e informazioni da rendere fruibili a tutti i livelli operativi. In tale modo, afferma che si

valorizza un'attività – di pianificazione – già centrale ai sensi della disciplina vigente, senza imporre lo svolgimento di nuovi compiti forieri di nuovi o maggiori oneri economici.

Con riferimento alla lettera f), si valorizza il ruolo di coordinamento delle Province nell'ambito delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 1 del 2018: trattandosi di funzioni delegate, assicura che le stesse possono essere esercitate nei limiti delle risorse già assegnate dall'Amministrazione delegante.

Con riferimento alla lettera g), evidenzia che riafferma l'importanza della funzione di indirizzo politico delle autorità di protezione civile, già prevista dalla disciplina vigente (cfr. art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018), da salvaguardare nell'esercizio della delega legislativa: anche in tale caso, pertanto, non emergono nuove attività obbligatorie assegnate alle autorità di protezione civile, foriere di nuovi o di maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla lettera h), si prevede la revisione del perimetro d'intervento del Servizio nazionale della protezione civile sulla base della valutazione della straordinarietà dell'impatto dei relativi eventi, garantendo, in caso di attivazione degli strumenti di protezione civile, coerenza e continuità operativa in tutte le attività di protezione civile previste dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Sul punto, rileva che la disposizione assume natura ordinamentale, tendendo ad assicurare la coerenza e la continuità operativa di attività già di competenza del servizio nazionale di protezione civile, in attuazione del principio del buon andamento amministrativo.

Con riferimento alla lettera i), si prevede il rafforzamento della capacità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenze di rilievo nazionale, mediante:

- la revisione e la semplificazione delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; la disposizione assume natura ordinamentale, influenzando sulla regolazione di procedimenti già di competenza del Servizio nazionale di protezione civile. Con particolare riferimento, poi, alla “revisione e semplificazione” delle disposizioni contenute nell'articolo 25 del codice della protezione civile, va precisato che tale norma (comma 2, lettere e ed f) contiene anche forme di ristoro; tuttavia, secondo quanto già previsto dal vigente articolo 28, detti contributi operano nel “limite delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente”. In attuazione del criterio direttivo, l'impianto normativo volto alla dichiarazione e alla gestione delle emergenze nelle sue diverse fasi e disposizioni codicistiche richiamate, ivi compreso l'articolo 28, potrà essere oggetto di “revisione e semplificazione”, ai fini di una semplificazione dei passaggi e provvedimenti previsti, salvaguardando gli aspetti aventi riflessi di natura economico-finanziaria, non menzionati dalla disposizione;
- l'accelerazione delle procedure amministrative e contabili nonché delle procedure amministrative e degli adempimenti relativi al reclutamento del personale, anche

con procedure d'urgenza preordinate ad assunzioni di soggetti di adeguata qualificazione con contratti a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile, allo scopo di favorire la più rapida ripresa delle condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati: la disposizione assume natura ordinamentale, in quanto tende ad assicurare l'accelerazione delle procedure contemplate e, dunque, una riduzione dei termini procedurali in materia amministrativa, contabile e di personale. In attuazione del criterio direttivo è possibile intervenire, nell'esercizio della delega, su istituti allo stato oggetto di regolazione con le Ordinanze ex art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, senza influire sugli adempimenti in capo al Ministero dell'economia e delle finanze: è possibile fare riferimento, a titolo esemplificativo, all'apertura di contabilità speciali, alle deroghe sulle gestione fuori bilancio dei Comuni, alle procedure semplificate di approvazione dei progetti, all'invio della colonna mobile degli enti locali a supporto degli enti colpiti. Anche in tale ipotesi, con specifico riferimento al reclutamento del personale in pendenza di uno stato di emergenza, la possibilità di assunzioni con contratti di lavoro a termine è subordinata all'esistenza di adeguate disponibilità economiche derivanti dagli stanziamenti operati con delibera del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

- il ripristino delle funzioni e delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, salva l'ipotesi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture: la disposizione delinea un ambito di competenza del Servizio nazionale di protezione civile, il cui concreto esercizio è subordinato all'esistenza di adeguate risorse economiche allo scopo stanziate dal Consiglio dei ministri, costituente il fondamento e il limite per l'attività in emergenza. Ne discende che, per effetto della disposizione, non deriva alcun obbligo di svolgere attività di ripristino infrastrutturale, essendo subordinato il relativo esercizio ad appositi stanziamenti economici di volta in volta da autorizzare. In relazione a tale criterio direttivo, si osserva altresì che il riferimento alle attività di "prevenzione strutturale di protezione civile" non riguarda tutte le attività di prevenzione, ma solo quelle delineate dall'art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 1 del 2018. Posto che le attività di cui alle lettere a) e b) non hanno ricadute operative, attenendo ad ambiti di programmazione, e che le attività di cui alla lettera d) sono regolate da apposita disposizione che già oggi rinvia, in caso di attuazione, ad apposite norme primarie, il riferimento è circoscritto alla lettera c), che qualifica tali attività con riferimento alla mitigazione del rischio a seguito di eventi, a condizione che siano coerenti con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; anche in tale caso, si tratta, come previsto dalla disposizione, di attività suscettibili di essere svolte nel limite delle risorse allo scopo individuate;
- la revisione e la semplificazione delle procedure amministrative connesse alle misure di sostegno a favore dei soggetti danneggiati: la disposizione assume natura

ordinamentale, influenzando sulla regolazione di procedimenti già di competenza del Servizio nazionale di protezione civile, senza imporre lo svolgimento di nuove attività amministrative e senza riconoscere diritti soggettivi in capo ai soggetti danneggiati.

Sulle citate disposizioni, precisa che l'intervento della Protezione civile nella gestione delle emergenze di rilievo nazionale ai sensi e con le modalità (delibere e ordinanze di protezione civile) degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018 è effettuato a valere sulle risorse annualmente disponibili del Fondo per le emergenze nazionali; ciò, sin dal 2010, anno di istituzione del citato fondo.

Il criterio non permette, pertanto, lo svolgimento di attività che non trovino una previa copertura finanziaria attraverso appositi stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Con riguardo alla lettera l), rileva che vengono valorizzati la centralità, il ruolo e le funzioni delle sale operative, delle sale situazioni e dei centri funzionali, in particolare a livello statale e regionale, anche con riferimento alle attività di gestione dei sistemi di allertamento e di allarme pubblico, al fine di rafforzare l'integrazione tra le strutture operative del Servizio nazionale e lo scambio di informazioni, assicurandone l'efficace trasmissione ai livelli decisionali responsabili: la disposizione mira a valorizzare uffici già esistenti per un migliore coordinamento operativo, senza imporre lo svolgimento di nuovi compiti forieri di nuovi o maggiori oneri economici.

Assicura che il riferimento all'integrazione tra le strutture operative del Servizio nazionale valorizza l'importanza della piena integrazione e condivisione tempestiva delle informazioni tra le diverse componenti del SNPC, sarà conseguibile attraverso l'ordinario svolgimento delle funzioni istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quel che riguarda la lettera m), va sottolineato che il "mutuo sostegno tra gli enti locali" rappresenta un principio correntemente attuato da anni nelle gestioni emergenziali di rilievo nazionale, cui si accompagnerà l'introduzione di strumenti di efficientamento, sistematizzazione e semplificazione delle procedure previste a legislazione vigente. Anche in questo caso, la compiuta definizione degli interventi sarà demandata ai decreti attuativi, operando comunque nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, salvo il disposto dell'art. 17, comma 2, L. n. 196/09.

Osserva, che l'impiego delle colonne mobili locali e il supporto alla continuità amministrativa rientra tra le attività già correntemente svolte in occasione delle emergenze di rilievo nazionale, ragion per cui la disposizione, limitandosi a valorizzare l'importanza e il ruolo di funzioni istituzionali già di competenza del Servizio nazionale, non è idonea a determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle disposizioni di cui alle lettere n) e o), rappresenta che le attività ivi previste (formazione e addestramento continuo, nonché campagne di sensibilizzazione) rientrano tra le attività già ordinariamente svolte e, comunque, da svolgere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Quanto alla lettera r), con riferimento alle “previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme di protezione civile o di settore, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile”, si intende introdurre uno specifico regime procedimentale operante in emergenza, in parte già presente nel quadro normativo vigente (ad esempio in materia di appalti, da ultimo, con l’articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e di cui si prevede un ulteriore sviluppo e rafforzamento. Infatti, per alcune esigenze che ricorrono correntemente nell’ambito delle gestioni emergenziali (ad esempio, la gestione delle macerie o l’utilizzo di strutture temporanee), è ravvisabile l’opportunità di stabilire già nella normativa di settore la disciplina specifica derogatoria da applicarsi in situazioni di emergenza, anziché ricorrere a deroghe definite in via amministrativa caso per caso e in costanza degli eventi.

Conferma che le disposizioni *de quibus* hanno quindi carattere procedurale e, qualunque sarà la relativa declinazione nei provvedimenti delegati, non comporteranno oneri di natura finanziaria.

Con riferimento alla lettera s), rappresenta che la disposizione riveste natura ordinamentale, limitandosi a prevedere che tra i principi della delega rientra anche la definizione, sul piano giuridico, dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti che operano in settori particolarmente sensibili del sistema di protezione civile (gestione sistemi di allertamento e allarme pubblico, presidio sale operative e rete dei centri funzionali, etc.).

Rileva che dalla disposizione non discendono pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle lettere t), rappresenta che la disposizione assume natura ordinamentale, tendendo ad assicurare l’effettività di funzioni già in capo al Servizio nazionale: la disciplina degli aspetti organizzativi, relativi al ruolo degli operatori - a livello centrale e territoriale e con specifico riferimento alle funzioni correlate all’allertamento del Servizio nazionale, senza per ciò imporre un incremento degli oneri a carico della finanza pubblica - mira infatti a valorizzare le professionalità di protezione civile, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, occorrendo rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. A tali fini, si prevede l’allineamento delle procedure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 per il personale di protezione civile delle componenti del Servizio nazionale a quelle già previste per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella gestione delle emergenze.

Attesta che si tratta, pertanto, di intervento ordinamentale teso ad assoggettare al medesimo regime procedimentale il personale operante in attività di protezione civile. Sotto tale ultimo profilo, si rileva che le norme di riferimento sono attualmente recate dal DPCM 28 novembre 2011, n. 231, che contiene disposizioni unicamente procedurali e operative non comportanti oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento, infine, alla lettera v), l’adeguamento alla giurisprudenza “della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali” è un

principio già previsto nell'ambito dei percorsi di leggi-delega, al fine di consentire l'allineamento alle evoluzioni giurisprudenziali formatesi in materia (ad esempio, la legge 21 giugno 2022, n. 78, di delega al Governo in materia di contratti pubblici). Nell'attuazione della delega, dunque, si dovrà tenere conto delle questioni interpretative sorte nella prassi e delle soluzioni già fornite dalla giurisprudenza, al fine di assicurare un'ordinata evoluzione dell'ordinamento alla stregua dei principi di certezza e di prevedibilità del diritto. Assicura che non avendo la giurisprudenza valenza innovativa, ma solo dichiarativa di precetti già desumibili dalla legislazione vigente, la valorizzazione degli indirizzi giurisprudenziali, di per sé, non è idonea a generare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti dalla normativa attuale.

Gli ulteriori criteri direttivi e principi assumono natura meramente ordinamentale, traducendosi in misure di riordino, di semplificazione e di accelerazione da cui non discende una spesa obbligatoria, idonea a fondare un obbligo di quantificazione e di copertura finanziaria. In particolare, si tratta di principi e criteri che non impongono, per intrinseca natura o per espresso dettato normativo, lo svolgimento di attività nuove o ulteriori foriere di maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 2, in cui si dispone che i decreti legislativi in attuazione della delega di cui al comma 1 siano adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, assicura che tale disposizione riveste carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sull'articolo 11 rileva, alla luce di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, che i decreti legislativi attuativi saranno corredati di relazione tecnica che darà conto della neutralità finanziaria degli stessi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Allo stato, di converso, rileva che non risulta possibile quantificare gli stessi, ancorché in via approssimativa, data la complessità della materia, oggetto della delega, tale da coinvolgere i tre ambiti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca - università, enti pubblici di ricerca e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica - i quali presentano caratteristiche molto diverse tra di loro sotto il profilo giuridico ed economico, che necessitano, all'occorrenza, pertanto, di una ricognizione puntuale e sistematica della disciplina di settore.

Al riguardo, per quanto concerne l'articolo 10, lettera a), punto 2, si segnala che la disposizione, secondo la RT, se da un lato non impone l'istituzione di livelli intermedi, dall'altro subordina tale decisione anche alla esistenza di adeguate disponibilità finanziarie a legislazione vigente. Sul punto andrebbero quindi evidenziate le possibili risorse da utilizzare.

Sulla lettera a), punto 4), che prevede la promozione e il sostegno delle organizzazioni di volontariato anche attraverso azioni di formazione e l'addestramento, andrebbero

forniti elementi circa le risorse utilizzabili per lo svolgimento delle campagne per formare e addestrare i volontari.

Sulla lettera b), si osserva che la RT non si sofferma sul criterio direttivo del rafforzamento e ampliamento delle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi a eventi calamitosi. Sul punto, si rileva che le finalità di rafforzamento e ampliamento sembrerebbero presupporre la necessità di adeguate risorse.

Per quanto concerne la partecipazione a eventi programmati o programmabili, limitatamente agli aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, dato che ciò avverrà a valere e nei limiti del Fondo emergenze nazionali o di altri fondi finalizzati allo scopo e che la disposizione è formulata in termini facoltativi, non ci sono osservazioni.

In merito alla lettera f), che prevede la valorizzazione di funzioni delegate alle province, prendendo atto che le stesse possono essere esercitate nei limiti delle risorse già assegnate dall'Amministrazione delegante, non ci sono osservazioni.

Parimenti, sulle lettere g) e h), posto che la RT assicura che non emergono nuove attività obbligatorie assegnate alle autorità di protezione civile, foriere di nuovi o di maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed essendo le funzioni ivi previste già assegnate all'Amministrazione della protezione civile dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Anche con riferimento alle lettere i) e l), laddove si prevede, rispettivamente, il rafforzamento della capacità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenze di rilievo nazionale e la valorizzazione delle sale operative, su cui la RT assicura che l'amministrazione della protezione civile potrà avvalersi delle sole risorse disponibili, nulla da osservare.

Per quel che riguarda la lettera m), dal momento che la RT sottolinea che l'impiego delle colonne mobili locali e il supporto alla continuità amministrativa rientrano tra le attività già correntemente svolte in occasione delle emergenze di rilievo nazionale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nulla da osservare.

Con riferimento alle disposizioni di cui alle lettere n) e o), posto che la RT afferma che le attività ivi previste di formazione e addestramento continuo nonché le campagne di sensibilizzazione rientrano tra le attività già ordinariamente svolte e, comunque, da svolgere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nulla da osservare.

Per quanto concerne la lettera p), questa non viene trattata dalla RT. Considerato che prevede l'introduzione di nuove e specifiche modalità di sostegno del volontariato, sarebbe utile acquisire un approfondimento sulle risorse disponibili per l'attuazione di tale previsione.

Sulle lettere r) e t), atteso il loro carattere procedurale, nulla da osservare.

Quanto ai restanti criteri, si conviene con la RT secondo cui dalla loro attuazione non discendono ulteriori oneri a carico della finanza pubblica: non si formulano pertanto osservazioni.

Sull'articolo 11, posto che i relativi criteri di delega sono tutti finalizzati al riordino e razionalizzazione delle normative in materia di formazione superiore e ricerca e che la RT rinvia alle relazioni tecniche che saranno redatte con l'adozione dei relativi schemi di decreto, nulla da osservare.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo stabilisce al comma 1 che dall'attuazione del presente provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo attuativi di deleghe contenute nel presente provvedimento siano corredati di relazione tecnica. Ove i medesimi schemi prevedano nuovi o maggiori oneri non compensati al loro interno, i corrispondenti decreti legislativi dovranno essere emanati successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti gli stanziamenti necessari.

La RT si limita a confermare il contenuto della disposizione.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni riferite agli articoli precedenti.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Set. 2024

[Nota di lettura n. 184](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (**Atto del Governo n. 196**)

"

[Nota di lettura n. 185](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 (**Atto del Governo n. 194**)

"

[Nota di lettura n. 186](#)

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali (**Atto del Governo n. 192**)

"

[Nota di lettura n. 187](#)

Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria (**Atto del Governo n. 193**)

"

[Nota di lettura n. 188](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (**Atto del Governo n. 195**)

Ott. 2024

[Nota di lettura n. 189](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (**Atto del Governo n. 198**)

"

[Nota di lettura n. 190](#)

A.S. 1236: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 191](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136 (**Atto del Governo n. 199**)

"

[Nota di lettura n. 192](#)

A.S. 1256: "Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria"

"

[Nota di lettura n. 193](#)

A.S. 1264: "Disposizioni in materia di lavoro" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 194](#)

A.S. 1240: "Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca"